

CODICE DI COMPORTAMENTO

Sommario

| | |
|---|-----|
| Premessa | 321 |
| 1. PRINCIPI GENERALI | 322 |
| 1.1 Destinatari | 322 |
| 1.2 Garanti dell'attuazione del Codice | 323 |
| 1.3 Impegni della Fondazione Johnson&Johnson | 323 |
| La Fondazione Johnson&Johnson assicurerà: | 323 |
| 1.4 Obblighi degli eventuali dipendenti e dei collaboratori | 324 |
| 2. REGOLE DI COMPORTAMENTO | 324 |
| 2.1 Comportamento negli affari | 324 |
| 2.1.1 Gestione degli affari in generale | 324 |
| 2.1.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione | 326 |
| 2.1.3 Rapporti con i fornitori | 326 |
| 3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria | 327 |
| 4. Trasparenza della contabilità e controlli interni | 327 |
| 4.1 Registrazioni contabili | 327 |
| 5. Politiche del personale | 328 |
| 5.1 Gestione delle risorse umane | 328 |
| 5.2 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina | 328 |
| 5.3 Divieto di detenzione di materiale pornografico | 329 |
| 6. Monete banconote e valori di bollo | 329 |
| 7. Gestione di denaro, beni o altre utilità | 329 |
| 8. Reati associativi (artt. 3, 10 legge n. 146/2006) | 330 |
| 9. Utilizzo dei beni della Fondazione | 330 |
| Art. 10 Sistemi informatici | 331 |
| Art. 11 Salute, sicurezza ed ambiente | 331 |
| 12. Riservatezza | 332 |
| 13. Disposizioni finali | 334 |

Premessa

In data 8 giugno 2001, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento, quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti che si aggiunge a quella penale e civile della persona fisica che ha commesso il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato.

L’ente non è ritenuto responsabile della commissione di tali reati, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il Modello è costituito da un insieme di procedure di controllo e di regole, alle quali dovranno attenersi le funzioni aziendali nello svolgimento delle attività.

Elemento essenziale del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01” è il presente “**Codice di Comportamento**” (di seguito “Codice”).

Il presente Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di **Fondazione Johnson&Johnson** (di seguito “*la Fondazione*”), nella riunione del 16 Marzo 2009 è volto a regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Soggetti Destinatari del Codice, sono tenuti a rispettare affinché:

- I. l’attività della Fondazione risulti ispirata al rispetto della legge;
- II. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione;
- III. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità e rigore professionale;

IV. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli previsti dal D. Lgs .n.231/2001 e successive modificazioni.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Destinatari

Il Codice di Comportamento è vincolante e si applica ad Amministratori, agli eventuali Dipendenti ed ai collaboratori della Fondazione, ovunque essi operino, sia in Italia che all'estero, nonché a consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto da tale documento anche i fornitori e chiunque altro abbia rapporti con la Fondazione.

La Fondazione diffonderà il presente Codice di Comportamento ai Soggetti Destinatari sopra individuati, richiedendo ai medesimi l'impegno al rispetto e all'attuazione dei principi in esso contenuti, ribadendo le finalità filantropiche ed umanitarie della Fondazione.

In particolare, si ricorda che la Fondazione J&J nasce per realizzare concretamente il dettato del Credo del Gruppo Johnson & Johnson, che è il fondamento su cui poggiano sia le iniziative economiche che l'impegno sociale di tutte le aziende del Gruppo in ogni parte del mondo:

“Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, così come nei confronti di quelle di ogni parte del mondo. Dobbiamo essere buoni cittadini, sostenere iniziative meritevoli ed opere benefiche, farci carico del giusto ammontare di imposte. Dobbiamo incoraggiare il progresso civile ed il miglioramento della salute e dell'istruzione. Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il privilegio di usare, proteggere l'ambiente e le risorse naturali”.

Nell'ambito dell'impegno totale di Johnson & Johnson Corporate sulle tematiche di Responsabilità Sociale e Sostenibilità, la Fondazione italiana sostiene i progetti dedicati alla Comunità, nel campo della salute e del benessere.

Le **aree di intervento** sono l'assistenza sanitaria alla comunità - salute dei bambini e della donna- la responsabilità verso la comunità la formazione nel campo della gestione sanitaria- hiv/aids .

1.2 Garanti dell'attuazione del Codice

La Fondazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.

Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01", curandone l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza controlla il rispetto del presente Codice di Comportamento.

1.3 Impegni della Fondazione Johnson&Johnson

La Fondazione Johnson&Johnson assicurerà:

- la diffusione del Codice presso gli eventuali dipendenti, gli altri collaboratori, i fornitori e tutti coloro che hanno rapporti con la Fondazione;
- l'adeguamento dei contenuti del Codice all'evoluzione normativa;
- lo svolgimento di verifiche in seguito ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice;
- l'attuazione di misure sanzionatorie in caso di accertata violazione;
- che nessuno possa subire ritorsioni per aver fornito notizie di possibili violazioni;

- operare affinché gli eventuali dipendenti/collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del presente Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

1.4 Obblighi degli eventuali dipendenti e dei collaboratori

Gli eventuali dipendenti ed i collaboratori di Fondazione Johnson & Johnson hanno l'obbligo di:

- conoscere i precetti contenuti nel presente Codice;
- astenersi da comportamenti contrari a tali precetti;
- rivolgersi ai propri superiori per ogni chiarimento necessario sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori qualsiasi notizia di violazione del presente Codice e qualsiasi richiesta loro fatta di violarlo;
- collaborare a verificare le possibili violazioni;

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 Comportamento negli affari

2.1.1 Gestione degli affari in generale

Gli eventuali dipendenti di Fondazione Johnson&Johnson ed i collaboratori, ogniqualvolta operino in nome e per conto della Fondazione Johnson&Johnson, dovranno tenere rapporti di affari ispirati ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. Sono proibiti atti di corruzione, pagamenti illeciti ed azioni collusive.

Fondazione Johnson&Johnson ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, pertanto:

- gli eventuali dipendenti e coloro che operano in nome e/o per conto di Fondazione Johnson&Johnson si impegnano a rispettare tali leggi e regolamenti;

- gli eventuali dipendenti di Fondazione Johnson&Johnson e coloro che agiscono per conto della Fondazione devono essere a conoscenza delle leggi a cui devono adeguare i loro comportamenti.
- i consulenti, i fornitori e chiunque abbia rapporti con Fondazione Johnson&Johnson dovrà uniformarsi a tali comportamenti;

Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Fondazione o nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate da Fondazione Johnson&Johnson e deve essere, altresì, assoggettabile a verifica.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa ragionevolmente essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Fondazione Johnson&Johnson.

In particolare:

- a. è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani od esteri, od a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (promessa di un'offerta di lavoro sia subordinato che sotto forma di consulenza, prestazioni di servizi, viaggi ecc.);
- b. atti di cortesia, omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- c. i regali offerti o ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere documentati in modo adeguato.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano essere, in conflitto di interesse.

Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

2.1.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere rispettati i seguenti principi:

- a. non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione o a loro parenti o conviventi per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della P.A., posto in essere a vantaggio o nell'interesse della Fondazione;
- b. è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

2.1.3 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti con fornitori, gli eventuali dipendenti o collaboratori di Fondazione Johnson&Johnson devono:

- selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del servizio;
- osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
- mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali.

- di agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità e trasparenza.

.2.1.4 Corruzione tra privati

E' vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di partner commerciali, consulenti , prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento alla società terza.

3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, od a sottrarsi alle ricerche di questa.

4 Trasparenza della contabilità e controlli interni

4.1 Registrazioni contabili

La Fondazione fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni e nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.

La Fondazione previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali.

Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Le varie fasi dell'esame devono essere adeguatamente documentate per permettere il controllo, in ogni momento, delle motivazioni dell'operazione e del soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche extra sociali.

I compensi e/o le somme comunque richieste da collaboratori nell'espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.

5. Politiche del personale

5.1 Gestione delle risorse umane

Fondazione Johnson&Johnson, inoltre, si impegna:

- a rispettare i diritti umani fondamentali;
- alla prevenzione dello sfruttamento minorile;
- a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

Pertanto, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, è fatto divieto di ridurre o mantenere in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

5.2 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina

La Fondazione si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno

e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. La Fondazione si impegna a non assumere personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto rinnovo entro i termini di legge.

5.3 Divieto di detenzione di materiale pornografico

E' fatto divieto di detenere nei locali in uso alla Fondazione, pertinenze di essa, magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla stessa riconducibile ovvero nei computer dati in uso alla Fondazione materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

6. Monete banconote e valori di bollo

Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto della Fondazione, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati ed provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso di accertata o sospetta falsità.

Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto della Fondazione, i quali ricevono banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il Consiglio di amministrazione, affinché provveda alle opportune denunce.

7. Gestione di denaro, beni o altre utilità

E' fatto divieto di intrattenere transazioni economico-finanziarie che comportino la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

ovvero compiere, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' fatto, altresì divieto di ricevere denaro dai Soci fondatori al fine di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti da questi eventualmente commessi; ovvero compiere, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

E' fatto, infine, divieto assoluto di utilizzare il denaro proveniente dai Soci fondatori per fini diversi da quelli propri della Fondazione e, comunque, in attività illecite.

8. Reati associativi (artt. 3, 10 legge n. 146/2006)

La Fondazione rammenta ai destinatari del presente Codice che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata in Italia ad opera della Legge n. 146/2006 è fatto divieto a tre o più persone che agiscono di concerto o comunque di associarsi, in Italia o all'estero, al fine di commettere uno o più reati, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'immigrazione clandestina. La Fondazione manifesta la volontà di uniformarsi al dato legislativo e, pertanto, vieta fermamente, ai destinatari del presente codice, tali comportamenti.

9. Utilizzo dei beni della Fondazione

Al fine di tutelare i beni che i Soci mettono a disposizione della Fondazione, ogni eventuale dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per il relativo utilizzo, documentandone con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni ad esso affidati;

- evitare utilizzi impropri dei beni messi a disposizione della Fondazione, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con le finalità proprie della Fondazione
- ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni messi a disposizione della Fondazione , evitando di farne un uso improprio.

Art. 10 Sistemi informatici

È vietato:

- introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- ottenere illegittimamente, per sé o per terzi la detenzione di apparecchiature, di dispositivi o di programmi informatici, al fine di danneggiare o di interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
- danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- rilasciare certificati qualificati in violazione delle disposizioni di legge, per coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 11 Salute, sicurezza ed ambiente

La Fondazione s'impegna, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a verificare che gli ambienti di lavoro messi a disposizione dai Soci siano

conformi agli standard di sicurezza e che gli eventuali dipendenti e/o collaboratori, a seconda dell'attività svolta, siano dotati di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità. A tal fine, è tenuta ad informare tutti gli eventuali dipendenti/collaboratori delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure, adottate in materia di sicurezza e salute.

Gli eventuali dipendenti e/o collaboratori, a loro volta, s'impegnano a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla Fondazione.

La Fondazione svolgerà verifiche periodiche per accertare che tutte le misure di sicurezza siano efficacemente attuate e rispettate, nonché provvederà ad intervenire prontamente, laddove si rendessero necessari, interventi correttivi.

La Fondazione opererà in modo da preservare e proteggere l'ambiente, nel rispetto di tutta la normativa vigente. A tal fine, s'impegna a:

- valutare e gestire i rischi ambientali connessi a tutti gli aspetti della propria attività;
- prevenire ed eliminare qualsiasi minaccia per l'ambiente;
- svolgere le attività di verifiche periodiche programmate.

Art. 12 Tutela della proprietà industriale

La Fondazione garantisce l'assoluta tutela dei diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell'ingegno, ecc.) propri od altrui.

E' vietato contraffare, alterare, far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 15. Riservatezza e tutela della privacy

La Fondazione si impegna ad attuare le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

Non è consentito, né direttamente né indirettamente:

- rivelare informazioni riguardanti la Fondazione e/o progetti da essa sostenuti a terzi, inclusi i dipendenti dei soci fondatori, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
- usare informazioni riguardanti la Fondazione per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
- fare copie di documenti contenenti informazioni riguardanti la Fondazione e/o progetti da questa sostenuti o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni della Fondazione e/o progetti da essa sostenuti.

Tutti i documenti della Fondazione, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni riguardanti la Fondazione, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della Fondazione.

La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 13. Riservatezza

Tra i dati raccolti nelle banche dati di Fondazione Johnson&Johnson possono essere presenti informazioni personali protette dalla legge a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere trasmessi all'esterno e dati la cui inopportuna divulgazione potrebbe cagionare danni agli interessi aziendali.

E' obbligo di ogni eventuale dipendente/collaboratore assicurare alle informazioni gestite in ragione alla propria funzione lavorativa la riservatezza richiesta dalle circostanze.

La Fondazione si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti/collaboratori o a terzi.

13. Disposizioni finali

Qualsiasi modifica al presente Codice di Comportamento sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione.